CITTA' DI SAPRI **Bandiera Blu 2025**

ORDINANZA SINDACALE N. 177/2025

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione, sorveglianza ed interventi in risposta alla circolazione del virus della West Nile Disease stagione estivo-autunnale 2025

IL SINDACO

nella Sua qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica;

Premesso che:
- in data 24/07/2025 è pervenuta al Protocollo dell'Ente una nota del Ministero della Salute, avente ad oggetto prevenzione, sorveglianza e interventi in risposta alla circolazione dei virus della West Nile Disease, in relazione alla stagione estivo-autunnale 2025;
- in pari data, è stata altresì acquisita al Protocollo dell'Ente una comunicazione della Giunta Regionale della Campania, recante raccomandazioni in materia di prevenzione, sorveglianza e risposta al Virus West Nile Disease, anch'essa riferita alla stagione estivo-autunnale 2025;
- nella medesima richiesta si evidenziava, altresì, la necessità di attuare con la massima tempestività azioni coordinate di sorveglianza sanitaria integrata, prevenzione della trasmissione tramite sangue, organi e tessuti, nonché di controllo del vettore, attraverso attività di disinfestazione, informazione e sensibilizzazione, garantendo una comunicazione chiara, efficace e capillare rivolta alla popolazione;

Considerato che:
- la West Nile Disease è una malattia virale trasmessa all'uomo attraverso la puntura di zanzare infette, che può causare gravi complicazioni neurologiche, in particolare nei soggetti fragili;
- la prevenzione e il contenimento della circolazione dei virus richiedono interventi tempestivi, coordinati e multilivello tra Enti, cittadini e operatori economici, in particolare per quanto concerne la riduzione dei siti di proliferazione delle zanzare;

Preso atto che
- la diffusione del virus nell'uomo avviene in particolare attraverso le punture della zanzara Culex pipiens;
- risulta essere stato richiesto al competente Settore ASL l'effettuazione di specifici interventi di disinfestazione adulticida sul territorio comunale;

Valutato che la zanzara Culex utilizza come focolai larvali soprattutto canali di medie e piccole dimensioni in presenza di acqua stagnante anche in minime quantità (canali di irrigazione, canalette di scolo ecc.), ma condivide alcuni focolai con la zanzara tigre, come tombini, caditoie stradali, cantine e garage allagati;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti urgenti mirati alla riduzione del rischio di contagio e di proliferazione delle zanzare;

Visti:

Via Villa Comunale, 1 84073 Sapri (SA)
Tel. 0973-605511 Fax. 0973-605541 web: www.comune.sapri.sa.it
e-mail: protocollo@comune.sapri.sa.it pec: protocollo.sapri@asmepec.it
C.F. 84000130652 P. IVA 00362210650

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'art. 50, comma 5, che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria e di igiene pubblica;
- le Linee guida nazionali e regionali in materia di lotta ai vettori e prevenzione delle arbovirosi;
- la richiesta della Giunta Regionale della Campania prot. n. PG/2025/0367659 del 23/07/2025;
- lo Statuto Comunale vigente;
- l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

O R D I N A

nel periodo compreso dalla data della presente ordinanza sino al 31 ottobre 2025, a tutti i cittadini, enti, associazioni, attività commerciali e produttive, pubbliche e private, le seguenti prescrizioni:

1. Comportamenti da adottare in aree private

Rimuovere o capovolgere contenitori che possano raccogliere acqua piovana (es. sottovasi, secchi, bidoni, pneumatici, annaffiatoi);

chiudere ermeticamente con coperchi o teli impermeabili i contenitori inamovibili (es. cisterne, fusti per irrigazione);

pulire e svuotare con frequenza contenitori nei cimiteri (vasi, portafiori) o riempirli con sabbia o sassolini;

mantenere pulite e funzionanti le grondaie e i tombini nei giardini e cortili;

evitare innaffiamenti e ristagni continui nei terreni e nelle pertinenze esterne;

svuotare periodicamente (almeno ogni 5 giorni) eventuali teli di copertura di piscine, barili e simili.

2. Obblighi per attività economiche, cantieri e aree agricole I cantieri devono evitare ristagni d'acqua nelle aree di scavo o nei contenitori presenti, coprendoli o svuotandoli regolarmente;

i vivai e le serre devono adottare trattamenti larvicidi programmati;

i gestori di copertoni e rottamazioni devono stoccare pneumatici al coperto o coprirli con teli impermeabili ben tesi, svuotandoli da eventuali acque residue;

le attività agricole devono privilegiare sistemi di irrigazione senza ristagno e proteggere eventuali serbatoi.

D I S P O N E

- l'efficacia immediata della presente ordinanza;
- che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, nonché di ogni altra disposizione vigente;
- di demandare agli agenti della Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

AVVERTE

- che l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza darà luogo all'applicazione delle sanzioni penali e amministrative specificamente previste dalla legge, i trasgressori saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell'art 7bis di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che qualora non si ottemperi spontaneamente a quanto ordinato, fermo restando la violazione prevista dalla normativa vigente, si procederà all'esecuzione d'ufficio della presente Ordinanza,

Via Villa Comunale, 1 84073 Sapri (SA)
Tel. 0973-605511 Fax. 0973-605541 web: www.comune.sapri.sa.it
e-mail: protocollo@comune.sapri.sa.it pec: protocollo.sapri@asmepec.it
C.F. 84000130652 P. IVA 00362210650

ponendo in essere ogni intervento necessario e con addebito di tutte le spese e di tutti gli oneri sostenuti dal Comune di SAPRI in capo ai trasgressori;

INFORMA

- che il Comune si riserva, in caso di segnalazioni di casi sospetti o confermati di malattie trasmesse da vettori, di attivare interventi di disinfestazione entro un raggio di l00-300 metri dal punto di rilevazione, in base alla densità abitativa e al numero di casi;
- che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è l'Ing. Alberto CIORCIARO, Responsabile del Settore III Tecnico – Ufficio Ambiente;
- che contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica secondo i termini stabiliti dalla vigente normativa in materia;
- che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di SAPRI, accessibile al pubblico e trasmessa:

Comando di Polizia Municipale;
Compagnia e Stazione Carabinieri di SAPRI;
Carabinieri del Corpo Forestale di SAPRI;
Comando Provinciale VV.FF.;
Dipartimento Prevenzione ASL;
Distretto Sanitario ASL;
Protezione Civile;
Assessore all'Ambiente;
Segreteria Generale (Affissione Albo Pretorio).

Dalla Residenza Municipale, lì 01.08.2025

CITTA' DI SAPRI IL SINDACO

IL SINDACO
Dr. Antonio GENTILE

Via Villa Comunale, 1 84073 Sapri (SA)
Tel. 0973-605511 Fax. 0973-605541 web: www.comune.sapri.sa.it
e-mail: protocollo@comune.sapri.sa.it pec: protocollo.sapri@asmepec.it
C.F. 84000130652 P. IVA 00362210650